

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 10/03/2005

RICORSO del 15 febbraio 2005, n. 21

Art. 19, comma 2, L.R. 13.12.04, n. 23 "Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti".

Ricorso n. 21 depositato il 15 febbraio 2005

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato

nei confronti

della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004 n. 23, pubblicata nel B.U.R. n. 148 del 14 dicembre 2004, concernente "razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti", nell'art. 19, comma 2, in relazione all'art. 117, comma secondo lett. g), della Costituzione;

* * *

Con la legge 23 del 2004, la Regione Puglia disciplina gli indirizzi di programmazione per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

In tale quadro, all'art. 19, per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione ed ammodernamento e promuovere un'attività permanente di analisi e studio delle problematiche strutturati e congiunturali del settore, viene prevista l'effettuazione di un monitoraggio e l'istituzione dell'Osservatorio regionale, raccordato con gli altri sistemi informativi regionali e l'Osservatorio nazionale, al fine di concorrere: alla programmazione regionale nel settore stesso; alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

In relazione a ciò viene stabilito che i Comuni, i titolari delle autorizzazioni, gestori, l'ente nazionale delle strade, le Province, gli UTF, nonché i Comandi provinciali UTF, trasmettano i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.

Tale disposizione è illegittima nella parte in cui si riferisce ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco e ad organi statali, imponendo loro il compito di trasmettere i dati anzidetti.

Non può infatti la Regione attribuire nuovi compiti o funzioni ad organi statali, la cui disciplina è rimessa in via esclusiva allo Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2 lett. g) Cost.

E' stato chiarito in particolare nella sentenza 134/2004 che " le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati".

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 13 dicembre 2004 n. 23 della Regione Puglia nell'art. 19, comma 2, per le ragioni e come sopra precisato.

Si produrrà delibera del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2005.

Roma, lì 5 febbraio 2005

Giorgio D'Amato Avvocato dello Stato PARTE SECONDA